

Circ. n. 50/Fi/20 2993/Sn AI/lp

Milano, 11 maggio 2020

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: DPCM 26 Aprile 2020 - misure raccomandate per gli esercizi commerciali - FAQ del Governo e della Confcommercio Nazionale in materia

Il DPCM 26 Aprile 2020 (valido fino al 17 maggio p.v.) all'art. 1, lett. dd), dispone che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto (tra cui le edicole) sono tenuti ad assicurare, **oltre alla distanza interpersonale di un metro**, che gli **ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.**

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 (all. 1).

Il Governo con specifici chiarimenti (FAQ che di seguito si riporta testualmente), ha precisato le regole:

- il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale;
- la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- il rispetto delle misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi (fino a 40 mq con la presenza di massimo due operatori) e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni;
- l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

In virtù di quanto sopra si allega alla presente il testo integrale dell'allegato 5 sopra citato, tenendo presente di non considerare le disposizioni riguardanti il settore alimentare.

In merito alla sanificazione degli ambienti si fa presente che nel predetto decreto è stato previsto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per eseguire dette operazioni. Appena sarà definito il codice tributo da utilizzare per l'utilizzo del credito ne daremo comunicazione.

Si segnala che l'art. 10, comma 2, del citato DPCM dispone che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Si raccomanda quindi di verificare se le Regioni competenti hanno adottato ordinanze restrittive in materia di attività commerciali.

Si segnala altresì che dal 26 aprile u.s. le mascherine dei tipi indicati nell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario (pubblicata sulla GU del 27 aprile, n. 108), cioè quelle rispondenti allo **standard UNI EN 14683**, devono essere vendute al **prezzo massimo di 0,50 euro al pezzo, oltre IVA**.

Le **sanzioni** sono quelle previste dall'art. 4 del DL n. 19 per l'inosservanza dei provvedimenti adottati con DPCM o con Ordinanze ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria cioè sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Di seguito si riportano le FAQ di Governo e di Confcommercio che possono interessare le nostre attività.

Quali sono le regole a cui devo attenermi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?

Le regole sono indicate all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

(Fonte Governo.it Pubblici Esercizi e Attività Commerciali FAQ)

La raccomandazione sull'applicazione dell'allegato 5 è un obbligo o un invito?

L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lett. dd), del **DPCM del 10 aprile**, recita: “*Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5*”.

Sembrerebbe quindi trattarsi di un invito e non di un obbligo ma dobbiamo considerare che alcune Regioni, per esempio il Lazio, nel rinviare al 20 aprile l'apertura delle librerie, hanno motivato tale differimento per consentire alle imprese l'organizzazione delle misure atte ad assicurare il distanziamento, il controllo degli accessi, la fornitura di guanti monouso alla clientela, ecc. che sono esattamente le misure per gli esercizi commerciali di cui all'allegato 5.

Riteniamo quindi che vada **fortemente consigliato alle imprese di considerare le misure dell'allegato 5 come obbligatorie** anche perché sicuramente a quelle faranno riferimento gli organi di controllo.

(Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa)

Il decreto prevede che nei “locali fino a 40 mq possa accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori”. Come si valuta la dimensione dei locali?

Per quanto riguarda la dimensione dei locali (allegato 5 DPCM 10 aprile) si ritiene debba intendersi come locale di superficie **complessiva di 40 mq**, la disposizione è rivolta soprattutto ai piccoli negozi, non facendo riferimento a spazi delimitati come il “fronte banco”.

Si raccomanda poi, sempre facendo riferimento all'allegato 5, per gli esercizi commerciali di dimensione superiore a 40 mq di **regolamentare gli accessi** in funzione degli spazi disponibili differenziando, se è possibile, i percorsi di entrata da quelli di uscita.

Per ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 81/08, vanno intesi tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo

di pertinenza dell'azienda o dell'u.p. accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

In quest'ultima accezione **vanno considerati** i depositi e i magazzini e pertanto anche essi sottoposti a sanificazione e regolare pulizia.

(Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza)

Rispetto al credito d'imposta del 50% dei costi sostenuti nel 2020 per gli acquisti per la sanificazione degli ambienti di lavoro, possono rientrare le spese per acquisto di disinfettanti, alcool, candeggina e disinfettanti?

La disciplina che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro intende contenere, quanto più possibile, il contagio del virus COVID-19.

Pertanto, in base allo spirito della norma, **dovrebbero essere agevolabili anche le spese sostenute per l'acquisto di disinfettanti, alcool e candeggina.**

(Fonte Confcommercio, Settore Fiscalità d'impresa)

Cosa significa "sanificazione periodica"?

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. *Riferimento UNI 10585:1993.*

Il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 (23 marzo 2020)" indica che la pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione. È importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

Nello stesso Rapporto viene indicato che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persona con Covid-19, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di "**sanificazione periodica**" (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del ddl).

(Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e Rapporto del GdL ISS)

Come si sanifica un negozio?

La **pulizia** normale di un ambiente di lavoro viene di solito effettuata attraverso prodotti detergenti prevedendo la rimozione dello sporco visibile ed evidente (come polvere, grasso o altro materiale organico).

La pulizia viene fatta con acqua e sapone o comuni detergenti.

La sanificazione è un intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed è il passo successivo alla pulizia.

La **sanificazione** deve invece essere fatta come da indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e che individua le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da Covid-19.

Per la sanificazione il Ministero raccomanda l'uso dell'ipoclorito di sodio diluito al 1% ossia la comune candeggina.

In alternativa, per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, viene suggerito l'utilizzo dell'etanolo, il comune alcol etilico con una concentrazione al 70%.

Possono essere utilizzati altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.

Vanno sanificate con particolare attenzione **le superfici toccate più di frequente** (come porte, maniglie, tavoli, banconi, finestre, servizi igienici, carrelli della spesa, bancomat, ecc.) La **biancheria** come lenzuola, tovaglie o altri materiali di tessuto deve essere sottoposta ad un lavaggio con sapone ed acqua calda a 90° gradi. Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche del tessuto, va aggiunta al lavaggio candeggina o altri prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Tali procedure possono essere fatte dal normale personale che si occupa della pulizia. **Non è necessario chiedere interventi di terzi per la pulizia e la sanificazione.**

Per la disinfestazione di un **ambiente in cui sia stato un cliente/ospite con il Covid-19** basta eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione come sopra descritte.

(Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza)

Ho una cartoleria, posso aprire?

Sì, salvo diverse deliberazioni regionali. Tra le nuove attività introdotte ci sono quelle di "commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria", definizione che non corrisponde a nessuna categoria del commercio al dettaglio (divisione 47), ma che coincide, invece, con la denominazione della sottocategoria 46.49.10, relativa al commercio all'ingrosso di tali prodotti (che infatti viene contestualmente inserita anche nell'allegato 3).

(Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa)

Quali regole di igiene devo seguire nel mio negozio aperto?

Per quali misure seguire **negli ambienti di lavoro**, va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliant affissi all'ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

(Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza)

Che regole ci sono per le mascherine da vendere, la vendita di alcuni tipi è ammessa con libera scelta dei prezzi?

Dal 26 aprile le mascherine dei tipi indicati nell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario (pubblicata sulla GU del 27 aprile, n. 108), cioè quelle rispondenti allo **standard UNI EN 14683**, devono essere vendute al **prezzo massimo di 0,50 euro al pezzo**.

Le **sanzioni** sono quelle previste dall'art. 4 del DL 19 per l'inosservanza dei provvedimenti adottati con DPCM o con Ordinanze ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria cioè sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro.

(Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa)

Le Associazioni di categoria come la nostra (che sia una territoriale o una Federazione) possono riaprire oppure no?

Sì. L'allegato 3 al DPCM del 10 aprile, in linea con quanto già previsto dall'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, include tra le attività consentite le: "*attività di organizzazione economiche, di datori di lavoro e professionali*" classificate con il codice ATECO 94, tra cui rientrano anche le attività di organizzazioni associative.

Pertanto la nostra attività, come quella della Confederazione, RIENTRA nella sottoclasse 94.11 (attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro) ed è quindi un'attività consentita e non sospesa.

Alla luce di quanto sopra espresso, riteniamo che sia possibile proseguire lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione associativa senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto, in quanto l'attività svolta dalle Associazioni di categoria, rientra tra quelle espressamente ricomprese nell'elenco delle attività consentite.


Anche se l'attività svolta dall'Associazione è un'attività consentita, il DPCM 20 aprile 2020, riprendendo i vecchi provvedimenti governativi, richiede tuttavia che sia attuato:

È obbligatorio seguire scrupolosamente le prescrizioni del protocollo sottoscritto dalla Confcommercio con i sindacati il 27 marzo scorso.

(Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Innocenti Andrea)


All.: Allegato 5

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.